CAMERA DEI DEPUTATI N. 2188-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore **ARMATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 ottobre 1984 (Stampato n. 689)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 ottobre 1984

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista per regolare taluni rapporti d'ordine finanziario ed altre questioni pendenti tra i due Stati, firmato ad Addis Abeba il 17 ottobre 1982, con scambio di lettere in pari data

Presentata alla Presidenza il 14 giugno 1985

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Comunità italiana in Etiopia ha subito contraccolpi pesanti a seguito dell'instaurazione del nuovo regime in quel Paese a partire dal 1975.

La maggior parte dei connazionali ha perso le proprietà a seguito delle nazionalizzazioni operate dal Governo etiopico ed è stata messa in grave difficoltà dal fatto che le autorità locali hanno chiesto il pagamento di tasse per lunghi periodi di arretrati, pagamenti ai quali, una volta nazionalizzate le loro attività, i connazionali non sono apparsi in grado di far fronte.

Inoltre, poiché la legislazione etiopica prevede dei limiti alla libertà di movimento di quegli stranieri che abbiano pendenze fiscali, numerosi connazionali sono stati di conseguenza a lungo nella impossibilità di rimpatriare in quanto, una volta venuta a mancare o essendosi ridotte le loro fonti di reddito, non potevano far fronte alla richiesta di pagare le imposte pregresse.

Alle aspettative di questi connazionali è andato incontro l'Accordo in esame. Esso è incentrato, da un lato sull'impegno del nostro Governo ad assumersi tutti gli obblighi incombenti al Governo etiopico in ordine a pretese avanzate da persone fisiche e giuridiche italiane a seguito di nazionalizzazioni, espropri o acquisizioni di proprietà in Etiopia e, dall'altro, sull'impegno del Governo di Addis Abeba a cancellare tutti i debiti fiscali delle persone fisiche e giuridiche italiane nei confronti dello Stato etiopico o di suoi organismi, o cittadini etiopici.

A titolo di compensazione forfettaria fra gli impegni assunti dalle due Parti, l'Accordo prevede, inoltre, che il Governo etiopico dovrà versare su conto intestato all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba, in tre annualità inizianti con l'anno finanziario successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, la somma di tredici milioni e cinquecentomila Birr, equivalente a sei milioni e cinquecentomila dollari statunitensi.

Gli impegni sopramenzionati costituiscono l'essenza stessa dell'Accordo e diverranno operanti solo dopo la sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo VI.

Detto articolo ha, peraltro, previsto anche l'attuazione in via provvisoria, di alcune clausole dell'Accordo, che non riguardano certamente l'essenza dell'Accordo stesso, né tantomeno i suoi meccanismi di compensazione finanziaria.

L'immediata applicazione di dette clausole – specificate all'articolo VI paragrafo 2 – si è resa indispensabile allo scopo di corrispondere in maniera tempestiva ed efficace alle particolari esigenze dei connazionali in Etiopia.

L'esistenza di tasse e debiti bancari reclamati nei loro confronti dal Governo etiopico, nonché di garanzie da essi assunte per conto di altri italiani, ha costituito, infatti, fino a tutto il 1982 un assoluto impedimento alla possibilità per i nostri connazionali di lasciare anche temporaneamente l'Etiopia e una gravissima remora a qualunque sviluppo delle loro attività economiche, perché qualsiasi oggetto di misure cautelative a copertura dei loro debiti o di quelli di cui si erano resi garanti.

I vantaggi per i nostri connazionali discendono in particolare dagli impegni assunti dagli etiopici all'articolo III paragrafi 2 e 3, di rilasciare i visti d'uscita e fornire i documenti concernenti i beni italiani, nonché allo Scambio di lettere annesso all'Accordo, con il quale le Autorità etiopiche hanno assunto l'impegno di astenersi, fino all'entrata in vigore dell'Accordo, da ogni iniziativa intesa a garantire gli obblighi degli italiani in Etiopia.

La Commissione Affari esteri ha attentamente vagliato in più di una seduta, l'Accordo in esame. Per quanto riguarda la parte di esso sottoposta ad esecuzione provvisoria, nella seduta del 30 gennaio 1985 si è deciso di richiedere il parere della Commissione Affari costituzionali, inizialmente non previsto. Tale parere è stato espresso il 21 febbraio ed è stato favorevole, così come lo era stato quello della Commissione Bilancio.

La Commissione ha manifestato delle perplessità in relazione al mutato quadro, quello attuale, delle relazioni tra Italia ed Etiopia, in conseguenza anche dei nuovi accordi stipulati tra i due paesi e dei consistenti aiuti concessi dal dipartimento per la cooperazione al fine di sollevare l'economia di quel paese; aiuti e accordi che, a giudizio della Commissione, pretendono un aggiornamento di informazione da parte del Ministero degli esteri.

Ciò nonostante, con riferimento alla condizione delicata in cui si trovano i nostri connazionali, la Commissione ha ritenuto di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BALDASSARE ARMATO, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista per regolare taluni rapporti d'ordine finanziario ed altre questioni pendenti tra i due Stati, firmato ad Addis Abeba il 17 ottobre 1982, con scambio di lettere in pari data.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
Il termine per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, limitatamente ai beni regolati dal presente accordo, è riaperto fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*